



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Regione Friuli Venezia Giulia

Ufficio per la transizione al digitale

[direzione generale@regione.fvg.it](mailto:direzione generale@regione.fvg.it)

**Oggetto: Invito n25-2020.– Segnalazione n.77-2020 relativa all'accesso ai servizi offerti in rete tramite identità digitali**

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale. Con Segnalazione al Difensore per il digitale (prot. AgID n. 9446/2020) si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme del CAD riguardanti il mancato accesso tramite SPID al sistema di prenotazioni on line delle prestazioni sanitarie della Regione Friuli Venezia Giulia <https://servizionline.sanita.fvg.it/prenotazioni/#/index>. Si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione e si invita la Regione Friuli Venezia Giulia "a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni", dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché renda accessibile il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie anche tramite SPID, resolvendo le criticità relative all'accessibilità sopra richiamate. Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di



codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, "Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Cordiali saluti

